

**Penale - Truffa - Interposizione fittizia del datore di lavoro - Effettivo svolgimento della prestazione lavorativa - Configurabilità del reato.**

**Corte di Cassazione - 04.02.2014 n. 5568 - Pres. Gallo - Rel. Pellegrino**

*In presenza di una prestazione lavorativa, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro non può mai esitare in una truffa ai danni dell'INPS, con esclusione della sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, comportando, in questo caso, l'interposizione fittizia datoriale, un risparmio contributivo ai danni dell'INPS, idoneo a configurare il danno ingiusto nella fattispecie di reato di cui all'art. 640 c.p..*

**FATTO - 1.** Con ordinanza in data 30.05.2013, il Tribunale di Bari, terza sezione penale, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'istanza ex art. 309 c.p.p., avanzata nell'interesse di M.M., annullava l'ordinanza emessa in data 30.04.2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia per difetto di gravità indiziaria e disponeva l'immediata remissione in libertà dell'indagato.

2. Evidenziavano i giudici di seconde cure come il procedimento, originato da una lunga e complessa indagine posta in essere dall'ufficio di vigilanza dell'INPS nonché della Guardia di Finanza, avesse accertato l'esistenza di un collaudato meccanismo frodatorio che vedeva quali soggetti protagonisti la L.M. F. S.p.A., la ditta individuale L.M. e la M.I. S.p.A.; in particolare, M.M., nella sua qualità di legale rappresentante della M.I. S.p.A., avrebbe contribuito a tale attività con artifici e raggiri consistiti nel formare falsi contratti di locazione del capannone e dei mezzi agricoli apparentemente in uso alla L.M. F. inducendo in errore i funzionari dell'INPS che erogava prestazioni non dovute per disoccupazione agricola, di maternità e di malattia (capo A); con schema identico, veniva contestata la tentata truffa ai danni dello Stato (capi B e C).

Evidenziava il Tribunale di Bari come nei confronti del M. non era dato comprendere quale sarebbe stato il suo ruolo né quale sarebbe stato il danno arrecato all'INPS, facendosi generico riferimento nell'incolpazione a circa 60/70 lavoratori che avrebbero effettivamente prestato la loro attività lavorativa per la M.I. e non per la L.M. F. o ditte varie riconducibili al L.. Inoltre, per il Tribunale, nell'ordinanza impugnata si faceva riferimento all'ingiusto profitto che sarebbe derivato alla M.I. dal conseguente risparmio di spesa per i contributi che detta società avrebbe dovuto versare all'INPS, ma non ad altro elemento costitutivo del delitto contestato, ovvero il danno che sarebbe stato subito dallo Stato per una prestazione effettivamente resa.

In ogni caso, con riferimento alla posizione del L.M., le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori dell'INPS sarebbero state comunque inutilizzabili perchè assunte in violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p..

3. Avverso detto provvedimento, veniva proposto dal Procuratore della Repubblica di Foggia ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) nonché per omessa e contraddittoria motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) con richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Bari per nuova determinazione.

Assume il ricorrente che, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale di Bari, chiaro era il danno subito dall'INPS, dal momento che nessun datore di lavoro - né quello reale, né quello fittizio - aveva pagato i contributi all'INPS. Inoltre, il Tribunale di Bari aveva reso motivazione illogica (oltre che in violazione di legge) sul punto avendo ommesso di considerare come il risparmio

di spesa del datore di lavoro, conseguente al mancato pagamento dei contributi, è - esso stesso - un danno per l'INPS. Con riferimento alle altre ipotesi di truffa, il Tribunale di Bari aveva omesso di considerare come l'ordinanza cautelare si fondasse su altri elementi rispetto alle dichiarazioni dei lavoratori, e precisamente:

- a) sulle dichiarazioni rese dai soggetti economici che formalmente risultavano aver avuto rapporti contrattuali con l'impresa L.M.M. (ad es. B.N., F.M., A.A., F.S.);
- b) sulle dichiarazioni del Dott. Mo.;
- c) sulle dichiarazioni della Dott.ssa Pa.;
- d) sulla reale titolarità dei mezzi agricoli e delle celle frigorifere utilizzate dalle imprese L.M.F. e L.M.M.;
- e) sulle numerosissime incongruenze registrate nelle dichiarazioni dei lavoratori che hanno affermato di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa L.M.M..

DIRITTO - 4. Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.

5. Prima di passare all'esame dei singoli motivi di doglianza, si rende indispensabile operare una breve premessa in merito alle preclusioni valutate operanti in sede di legittimità. Da sempre, la Suprema Corte insegna che, in tema di giudizio di cassazione, al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, n. 42369 del 16/11/2006 - dep. 28/12/2006, De Vita, rv. 235507).

Inoltre, la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, n. 9242 del 08/02/2013 - dep. 27/02/2013, Reggio, rv. 254988). Si profila pertanto inammissibile il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass., Sez. 6<sup>a</sup>, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini e altri, rv. 254274).

6. E così, conclusivamente, va riaffermato che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione,

ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

7. Nella fattispecie, il pubblico ministero deduce violazione dell'art. 640 c.p., per non avere il giudice del riesame ravvisato l'elemento costitutivo del reato, rappresentato dal danno per l'INPS. Risulta dai documenti prodotti come l'impresa L.M. avesse corrisposto nell'aprile 2013 la somma di oltre 350.000,00 all'INPS, come del resto riconosciuto dal Tribunale di Foggia, prima sezione penale, che, in data 14.11.2013 aveva annullato la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal giudice per le indagini presso il Tribunale di Foggia in data 16.10.2013.

Invero, l'INPS, in presenza di prestazione di lavoro protrattasi per il tempo previsto dalla legge, è tenuto comunque al pagamento delle prestazioni previdenziali, e ciò anche quando il datore di lavoro rimanga inadempiente al debito contributivo. Se l'INPS, quindi, non può evitare di corrispondere le prestazioni previdenziali nell'ipotesi di inadempienza da parte del datore di lavoro, tale ultima circostanza finisce per divenire un fatto neutro rispetto a quell'obbligo, ma certamente non può essere interpretato come un "artificio o raggirio" idoneo a costringere l'INPS ad adempiere alla propria obbligazione.

Appare pertanto evidente che la truffa all'INPS è possibile, in astratto, solo se - ad essere fittizia e/o inesistente - è la prestazione lavorativa, non se fittizio è il datore di lavoro.

Ulteriore, evidente, corollario al principio è l'irrelevanza dell'individuazione del reale debitore contributivo, non potendo la situazione essere diversa se a restare totalmente inadempiente ai propri obblighi contributivi fosse il datore di lavoro effettivo, anziché quello apparente: da qui l'irrelevanza, ai fini dell'integrazione del danno ingiusto elemento costitutivo della truffa, della tesi accusatoria della ricorrenza di una c.d. simulazione relativa del contratto in presenza di una denuncia all'INPS da parte di un datore di lavoro apparente (L.M. F.M. s.r.l.) piuttosto che da parte di quello effettivo (M. s.r.l.).

E la stessa giurisprudenza di legittimità, in tema di interposizione fittizia del datore di lavoro, non dubita che la prestazione lavorativa esista e che l'INPS sia obbligata sul piano previdenziale, potendosi solo discutere se il datore di lavoro apparente sia obbligato in solido con il datore di lavoro effettivo al pagamento dei contributi e se l'eventuale pagamento del datore di lavoro apparente sia satisfattivo e valido anche per il datore di lavoro effettivo, cioè estingua anche la sua obbligazione. In presenza, quindi, di una prestazione lavorativa, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro non può mai esitare in una truffa ai danni dell'INPS, con esclusione della sola ipotesi - nella fattispecie, non ricorrente - in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, comportando, in questo caso, l'interposizione fittizia datoriale, un risparmio contributivo ai danni dell'INPS, idoneo a configurare il danno ingiusto nella fattispecie di reato di cui all'art. 640 c.p..

8. Con riferimento alle altre ipotesi di truffa, si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Bari abbia annullato la misura cautelare solo sul rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei presunti falsi lavoratori, omettendo di considerare e valutare l'esistenza di altre quattro "diverse tipologie di prova" in base alle quali aveva richiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare.

L'assunto è infondato. Invero, mentre in un primo momento il ricorrente riconosce, nel quadro indiziario, il carattere "assorbente" dell'elemento di prova facente capo alle dichiarazioni dei lavoratori e, correlativamente, la natura - per così dire - sussidiaria degli altri indizi, subito dopo "rovescia" tale prospettiva, promuovendo questi ultimi come indizi principali (e,

verosimilmente, autosufficienti nella prospettiva del presupposto della gravità) solo perchè i primi sono stati ritenuti inutilizzabili.

Peraltro, anche a voler prescindere dalla gravità, nulla viene dedotto dal ricorrente in merito all'induzione in errore dell'INPS, essendo l'Ente astrattamente in grado di controllare e di gestire la procedura ed i pagamenti, provvedendo:

- a) a rilasciare ai datori di lavoro i moduli sui quali vengono redatti i contratti di lavoro destinati poi a confluire negli elenchi dei braccianti agricoli;
- b) a ricevere le denunce aziendali dei datori di lavoro per verificare il numero di lavoratori occorrenti per i piani colturali denunciati;
- c) a poter controllare, in presenza di nuove richieste di moduli contrattuali, se sussistano le condizioni per il rilascio di nuovi moduli, in base al verificato rapporto tra estensione terreno-coltura denunciata e numero dei lavoratori che si vogliono assumere.

A questo va aggiunta la circostanza della mancata precisa individuazione dei rapporti di lavoro asseritamente falsi (sessanta o settanta lavoratori), con un'approssimazione capace di riverberarsi nello stesso tempo sia sui termini dell'accusa che sui diritti difensivi e che la fase processuale in corso non può giustificare né, tantomeno, accettare.

Quanto alle altre indicate tipologie di prova, congrua appare la valutazione in merito alla loro sostanziale inutilità ai fini della dimostrazione della fittizietà dei rapporti di lavoro bensì - semmai - ai soli fini della prova dell'interposizione del datore di lavoro.

9. Da ultimo, appare rilevante evidenziare come la difesa abbia offerto anche elementi che positivamente smentiscono la gravità indiziaria delineata nel provvedimento impositivo della misura cautelare ed oggetto di avallo da parte del pubblico ministero ricorrente; in particolare, appare rilevante come l'iniziativa dell'INPS di ritenere le posizioni dei lavoratori non contestati alle dipendenze di M. s.r.l. anziché di L.M. s.r.l., costituisca oggetto di un contenzioso presso il Tribunale del Lavoro di Foggia ove, un'ingiunzione di pagamento per oltre 700.000,00 euro in danno di M. s.r.l. è stata sospesa, così come parimenti risulta essere stata sospesa l'esecutività di altro avviso di addebito notificato a M. s.r.l., di cui da conto il Tribunale di Foggia, prima sezione penale, nel succitato provvedimento in data 14.11.2013.

*Omissis*

---